

Allegato "A"

Repertorio n. 4390

Raccolta n.2981

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE CHIARA E FRANCESCO CARRARO"**

Articolo 1

– Costituzione –

1.1. Su iniziativa del fondatore Francesco Carraro, con atto mortis causa, è costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Chiara e Francesco Carraro"

(di seguito, per brevità, «**Fondazione Carraro**»).

1.2 La fondazione si ispira e applica i principi del terzo settore, con il modello organizzativo della Fondazione disciplinata dal codice del terzo settore (D.lgs 117/2017) e dal codice civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del terzo Settore (RUNTS) e dell'operatività dello stesso, la fondazione assumerà la denominazione di FONDAZIONE CHIARA E FRANCESCO CARRARO E.T.S. secondo quanto previsto e disposto dal predetto D.Lgs 117 del 2017.

Articolo 2

– Scopo –

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, di valenza e di utilità sociale e svolge, in via principale, le attività di interesse generale di seguito indicate oltre a quelle connesse.

2.1 Attività di interesse generale

La Fondazione ha come scopo esclusivo la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione, la promozione dell'arte e della cultura, le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; attua e promuove interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004.

La Fondazione Carraro ha lo scopo di gestire, promuovere e diffondere presso il pubblico le opere della collezione Carraro, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione a mostre, seminari, manifestazioni, convegni e pubblicazioni.

2.2. Attività diverse, secondarie e strumentali

La fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1 purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs n117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

2.3 Gli utili e/o i profitti derivanti dallo svolgimento delle sue attività dovranno sempre essere esclusivamente destinati al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.

2.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'attività della Fondazione Carraro potrà essere svolta anche mediante prestiti di opere, anche a titolo gratuito, secondo le forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà più adeguate, anche ad altri enti, pubblici e privati, o Musei.

2.5. La Fondazione Carraro potrà altresì svolgere tutte le attività connesse e accessorie al proprio scopo, purché nei limiti consentiti dalla legge. Inoltre, laddove funzionali al raggiungimento del suo scopo, la Fondazione Carraro potrà altresì stipulare ogni opportuno atto o contratto, e, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- assumere prestiti e mutui, a breve o a lungo termine;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque che possieda a qualsiasi titolo;
- affidare in deposito e/o in comodato i beni del suo patrimonio in altre fondazioni o enti, pubblici e privati per un ben definito periodo di tempo che perseguano il medesimo scopo culturale e artistico, purché nella gestione e nella esposizione di tali beni, garantiscano adeguata visibilità anche espositiva mediante locali e spazi dedicati alla Collezione e al nome della "Fondazione Chiara e Francesco Carraro";
- organizzare mostre temporanee o permanenti in sedi proprie o di terzi;
- acquistare opere d'arte, anche a titolo oneroso o in permuta, da aggiungere alla Collezione Carraro e procedere alla loro vendita;
- stipulare contratti di compravendita, di locazione o di comodato e di affitto di immobili o, in genere, stipulare accordi di qualsiasi genere, che siano considerati funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione Carraro;
- assumere personale;
- stipulare convenzioni e/o contratti per l'affidamento temporaneo a terzi di parte delle attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento del suo scopo, attività di promozione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, e comunque ogni altra attività di supporto al perseguimento del suo scopo;
- promuovere la formazione di maestri ed artisti della lavorazione del vetro soffiato e lavorato, esclusivamente nell'isola di Murano.

Art. 3

– Sede e durata –

3.1. La Fondazione Carraro ha sede in Campodarsego (PD), Via Olmo 37.

3.2. La durata della Fondazione Carraro è a tempo indeterminato. Se lo scopo della Fondazione Carraro diviene impossibile o se ricorrono gli altri presupposti di statuto e di legge, la Fondazione Carraro si scioglie.

Art. 4

– Patrimonio e mezzi finanziari per la gestione –

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui allo scopo della Fondazione Carraro.

4.1. Il patrimonio della Fondazione Carraro ha un valore non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore, incrementabile mediante conferimento in denaro di beni mobili ed immobili effettuati dai fondatori e comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

Il patrimonio attuale è così costituito:

a) Il fondo di dotazione monetario della Fondazione Carraro è pari a 50.000 Euro, di cui una parte, pari a complessivi Euro 15.000, costituisce il c.d. "fondo patrimoniale di garanzia";

b) patrimonio artistico euro 7.840.500,00 costituito dalla dotazione dell'atto di costituzione della Fondazione Carraro e da ulteriori lasciti.

Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili, materiali e immateriali che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione e sempre che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio.

Non entrano a far parte del patrimonio donazioni o contributi di qualsiasi natura, vincolati a specifiche finalità che siano individuate all'atto della loro erogazione.

4.2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con erogazioni ed elargizioni di ogni tipo e a qualsiasi titolo, anche mortis causa, da parte di chiunque sia interessato a favorire l'attività della Fondazione Carraro, nonché con altre riserve economiche che il Consiglio di Amministrazione delibererà di prelevare dai redditi o da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio nonché da fondi costituiti da contributi ed erogazioni volontarie provenienti da categorie di sostenitori della Fondazione

4.3. Le entrate della Fondazione Carraro, mediante le quali essa provvede al perseguimento del suo scopo, sono costituite:

1) dai redditi derivanti dalla gestione del suo patrimonio, ivi inclusi, se del caso, i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività strumentali e accessorie al suo scopo e dall'affidamento, totale o parziale per un ben definito periodo di tempo, del suo patrimonio artistico ad altre fondazioni e/o associazioni e/o musei, enti, pubblici e privati, che perseguono il medesimo scopo culturale.

2) dai contributi corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche e/o da privati per lo svolgimento di attività istituzionali della Fondazione Carraro che siano destinati – dal contribuente o dal Consiglio di Amministrazione – alla gestione della Fondazione Carraro;

3) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi a oggetto beni che siano destinati – dal contribuente o dal Consiglio di Amministrazione – alla gestione della Fondazione Carraro, in quanto accettate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11.2 o dal Presidente ai sensi dell'art 7.3;

4) quote associative annuali previste per la sezione "Amici della Collezione Carraro";

5) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale.

Art. 5

– Bilancio e utili –

5.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio verranno predisposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo dell'anno successivo (entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo dell'anno precedente (entro il successivo mese di aprile). Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

5.2. Gli utili o gli avanzi di gestione, che saranno portati a nuovo o capitalizzati, saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali (di cui all'articolo 2) e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.3. Durante la vita della Fondazione Carraro, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5.4. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 nel D.Lgs 117 del 2017.

Art. 6

– Organi della Fondazione –

6.1. Organi della Fondazione Carraro sono:

- 1) il Presidente della Fondazione,
- 2) il Vice Presidente della Fondazione, qualora nominato;
- 3) il Consiglio di Amministrazione,
- 4) il Comitato Scientifico, qualora nominato ex art 14 ;
- 5) Organo di Controllo;
- 6) il revisore unico o il Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominato ai sensi dell'art. 14.

Art. 7

– Il Presidente ed il Vice Presidente: poteri e funzioni –

7.1. Presidente della Fondazione Carraro è di diritto il presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione Carraro e verifica l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione Carraro; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

7.3. Il Presidente ha il potere di accettare contributi, donazioni e lasciti testamentari in nome e per conto della Fondazione.

7.4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o dal Consigliere più anziano.

Art. 8

– Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti –

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette consiglieri.

8.2. Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione è il signor Enrico Carraro il quale ricoprirà vita natural durante anche la carica di Presidente della Fondazione Carraro con i poteri di cui al precedente articolo 7 (che egli potrà anche delegare ad altri membri del Consiglio di Amministrazione mediante conferimento di procura notarile).

8.3. Il vicepresidente può essere eletto tra i membri che compongono il Consiglio di Amministrazione, e verrà eletto a maggioranza.

8.4. Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Signor Enrico Carraro.

8.5. I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica a tempo indeterminato, salvo revoca (anche senza giusta causa) ai sensi del successivo Articolo 9.

8.6. Nel caso in cui il Signor Enrico Carraro non possa o non intenda più ricoprire la carica di cui sopra sub 8.2, i consiglieri rimasti in carica provvederanno a cooptare nel Consiglio di Amministrazione il candidato previamente indicato dal Signor Enrico Carraro quale supplente e quale nuovo Presidente.

8.7. Qualora, tuttavia, il Signor Enrico Carraro abbia omesso di procedere alla indicazione alla designazione del nuovo Presidente e/o del nuovo consigliere come previsto sub 8.6, i consiglieri rimasti in carica dovranno procedere a maggioranza assoluta alla cooptazione di un nuovo consigliere, restando inteso che la scelta del nuovo consigliere dovrà riguardare un soggetto di comprovata onorabilità, professionalità e autorevolezza e che, in caso di disaccordo e di mancata cooptazione con il consenso della maggioranza assoluta dei consiglieri rimasti in carica, la nomina del nuovo consigliere sarà effettuata dal Rettore dell'Università Ca' Foscari (il "Soggetto Istituzionale").

8.8. La disciplina di cui al comma precedente (8.7) si applica ogni qualvolta, dopo il decesso del Signor Enrico Carraro, si dovrà procedere alla integrazione del Consiglio di Amministrazione per la decadenza dalla carica, per qualsivoglia ragione, di uno dei componenti e manchi la previa indicazione del consigliere da cooptare da parte del Signor Enrico Carraro. In caso di mancanza di consiglieri rimasti in carica e quindi non potendosi applicare la disciplina di cui al comma 8.7, la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione sarà effettuata dal consiglio di amministrazione di Finaid Spa scegliendo tra i membri delle famiglie Carraro e Alessandri e tra figure di spicco del mondo dell'arte.

8.9. In tutti i casi nei quali manchi una preventiva indicazione del Signor Enrico Carraro del consigliere che ricoprirà la carica di Presidente del

Consiglio di Amministrazione, il Presidente sarà designato, all'unanimità, dai componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero, in difetto di unanimità, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole vincolante del Soggetto Istituzionale (Rettore dell'Università Ca' Foscari).

Art. 9

– Revoca dei consiglieri di amministrazione –

9.1 Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di delibera a maggioranza assoluta degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

– Funzionamento del Consiglio di Amministrazione e quorum –

10.1. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con apposito avviso contenente l'Ordine del giorno circa le materie da trattare, si riunisce, di norma,

1) in seduta ordinaria:

(i) almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo;

2) in seduta straordinaria:

(i) ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

10.2. La convocazione è fatta via email con certificazione di avvenuta ricezione all'indirizzo di posta elettronica notificato da ciascun Amministratore, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo motivi di particolare urgenza in funzione dei quali la convocazione può essere effettuata a mezzo email, con certificazione di avvenuta ricezione, almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

10.3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

10.4. In mancanza delle formalità espresse di cui al punto 10.2 le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente l'unanimità dei consiglieri ed l'organo di controllo.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante partecipazione in videoconferenza o teleconferenza dei Consiglieri. La condizione essenziale per la validità della seduta del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza o teleconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la seduta del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

10.6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti a votazione palese, fermo restando che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente e, fintantoché il Presidente della Fondazione Carraro sarà il Signor Enrico Carraro, questo disporrà di un inderogabile potere di veto avverso qualsivoglia decisione di straordinaria gestione.

10.7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente.

Art. 11

Audiovideo comunicazione

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza,

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza di forma totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della fondazione nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 12

– Poteri del Consiglio di Amministrazione –

12.1. Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione Carraro.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti atti di gestione:

a) gli atti di disposizione, ivi inclusi gli atti con cui si costituiscono garanzie, del patrimonio della Fondazione Carraro;

b) l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni, anche per effetto di permuta, dei beni mobili ed immobili,

c) la stipulazione di eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione Carraro ed altri enti o privati;

d) la nomina di procuratori, scelti anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, ovvero il conferimento di incarichi di consulenza, rispettivamente in relazione al compimento di atti o categorie di atti e a materie specifiche, stabilendone i tempi e i costi;

e) l'assunzione e il licenziamento del personale della Fondazione Carraro e la determinazione del trattamento giuridico ed economico;

f) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

g) ogni ulteriore atto di straordinaria amministrazione.

Art. 13

– Remunerazione/indennità degli amministratori –

13.1. Per l'attività svolta dagli amministratori non sono previsti compensi. Le spese sostenute dagli amministratori per viaggi, pernottamenti e altri costi inerenti l'attività sono rimborsabili nella misura del 75%. Il C.d.A. potrà deliberare eventuali speciali compensi o rimborsi spesa agli amministratori.

Articolo 14

– Revisori dei conti –

14.1. Ove richiesto ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione nominerà un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale.

Il Revisore dei Conti, o la Società di Revisione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, effettuando verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti o la Società di Revisione restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 15

– Il Comitato scientifico –

15.1 Il Comitato Scientifico è nominato con durata triennale dal

Consiglio di Amministrazione della Fondazione quale organo di riferimento culturale e scientifico. Il numero dei membri è stabilito da tre a cinque, compreso al Presidente. La maggioranza dei membri (due o tre, secondo il numero totale dei membri) saranno scelti tra personalità italiane o straniere che siano particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nei diversi ambiti disciplinari di interesse della Fondazione, mentre i restanti membri saranno individuati internamente al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è membro di diritto del Comitato e può delegare la carica ad altro consigliere. Il Comitato Scientifico svolge una funzione di consulenza, aggiornamento e monitoraggio in merito alle attività della Fondazione, al programma delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere in merito agli aspetti culturali dell'attività dell'ente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente. I membri del Comitato Scientifico sono nominati per tre anni, sono rieleggibili e non ricevono compenso per la propria attività. Il Comitato Scientifico potrà elaborare internamente il regolamento per disciplinare la propria attività.

Articolo 16 **-Organo di controllo-**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o collegiale composto da tre membri, scelti tra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo o un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Si applicano in ogni caso gli artt. 2397/2399 del C.C..

I membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I membri supplenti, in ordine di anzianità, di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi altro motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

b) presenta al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo- contabile ed economico-finanziario;

c) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

d) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.Lgs 117/2017;

e) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;

f) l'organo di controllo deve partecipare, senza diritto di voto, alle

riunioni del consigli di amministrazione.

Articolo 17

– Modifiche statutarie –

17.1. Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione a maggioranza assoluta, fermo il potere di veto del signor Enrico Carraro

Articolo 18

– Scioglimento –

18.1. Oltre ai casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione Carraro può essere deliberato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori.

18.2. Qualunque sia la causa dell'avvenuto scioglimento, il patrimonio della Fondazione Carraro sarà devoluto a Fondazioni o enti che perseguano finalità analoghe o di pubblica utilità.

Articolo 19

– Clausola compromissoria –

19.1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, ivi incluse, senza limitazione alcuna, quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, nonché tutte le controversie tra i componenti degli organi della Fondazione Carraro e la Fondazione Carraro stessa, sono devolute a un collegio arbitrale, composto da 3 (tre) membri nominati come segue: ciascuna delle parti avrà diritto a nominare un arbitro; i due arbitri nominati dalle parti nomineranno un terzo arbitro che agirà quale presidente del collegio arbitrale. Nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non raggiungano un accordo per la nomina del terzo arbitro entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della nomina del secondo arbitro ovvero una delle parti non abbia nominato il suo arbitro entro 30 (trenta) giorni dalla nomina dell'arbitro ad opera della parte più diligente, il terzo arbitro e/o l'arbitro non nominato da una delle Parti, a seconda del caso, sarà nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. In caso di arbitrato con pluralità di parti ex art. 816-quater cod. proc. civ., tutti e tre gli arbitri saranno nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Il Collegio Arbitrale dovrà procedere in via rituale e decidere secondo diritto e secondo le norme di procedura applicabili ai sensi di legge.

Le parti potranno impugnare il lodo arbitrale anche per violazione delle regole di diritto.

Resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Venezia per le controversie non compromettibili in arbitrato e per i provvedimenti che per loro natura non siano emanabili dal collegio arbitrale.

Articolo 20

– Disposizioni Finali –

20.1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice del terzo settore, del codice civile nonché le norme di legge vigenti in materia.

F.to Enrico Carraro

F.to Marco Bianchini Notaio (L.S.)

